

Edizione di lunedì 28 Marzo 2022

EDITORIALI

I temi della 76esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

BILANCIO

La verifica della continuità aziendale: possibili implicazioni dal Codice della Crisi
di **Massimo Buongiorno**

ENTI NON COMMERCIALI

Cosa cambierà per le sportive con la riforma dello sport? – seconda parte
di **Guido Martinelli**

IVA

La detrazione Iva in caso di violazione degli obblighi formali
di **Luigi Ferrajoli**

DIRITTO SOCIETARIO

Società benefit risposta efficace al trend ESG
di **Beatrice Scappini, Giulio Bassi**

EDITORIALI

I temi della 76esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Alle ore 9 appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla sua **76esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** ci concentreremo su quanto è accaduto a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza** nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare il **decreto legge n. 21 del 21 marzo** che contiene **misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**.

Il decreto, fra le varie misure, introduce anche una **agevolazione per i dipendenti**, stabilendo che, limitatamente all'anno **2022**, l'importo del **valore di buoni benzina** ceduti ai lavoratori dipendenti dalle aziende per l'acquisto di carburanti **nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente**.

Per quel che concerne la **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, in settimana sono state pubblicate **3 risoluzioni** e ben **35 risposte ad istanze di interpello**, molte delle quali in materia di operazioni straordinarie.

Fra queste, da evidenziare una serie di risposte, la [n. 127](#), [128](#) e [136](#), tutte del 21 marzo, con le quali l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le **condizioni per la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite previsti dall'articolo 172 comma 7 del Tuir nelle operazioni di fusione a seguito di acquisizione e indebitamento di cui all'articolo 2501 bis del codice civile (MLBO)**.

Esamineremo quindi la [risposta n. 134 del 21 marzo](#), con la quale l'Agenzia ha analizzato la problematica della **cumulabilità del superbonus con il contributo pubblico per la ricostruzione** erogato nei territori colpiti da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, ci soffermeremo sulla [sentenza n. 9444 del 21 marzo della Sezione Penale](#), incentrata, come la pronuncia che abbiamo esaminato lunedì scorso, sulla questione della **confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una società**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà sugli **avvisi di compliance**, che, in questi giorni, **molti contribuenti stanno ricevendo** a fronte di presunte **attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate**. Sarà quindi proposto un esempio di ravvedimento per **omessa compilazione del quadro RW**, con una **simulazione di calcolo delle previste sanzioni in misura ridotta**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** delineerà i tratti fondamentali della **misura per l'autoimprenditorialità "ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero"**, il cui sportello agevolativo è stato riaperto il **24 marzo** scorso.

La parola passerà quindi ad **Alessandro Laurenzi** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema del **finanziamento del PNRR** di 1,5 miliardi di euro per la **realizzazione di impianti fotovoltaici in agricoltura**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (relativa alla causa C-788/19 del 27 gennaio 2022) che si è pronunciata in merito alla **disciplina spagnola** la quale, analogamente a quanto disposto dalla normativa italiana sul monitoraggio fiscale, **impone ai contribuenti iberici di dichiarare l'esistenza di conti correnti e di altre attività detenuti all'estero**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

BILANCIO

La verifica della continuità aziendale: possibili implicazioni dal Codice della Crisi

di **Massimo Buongiorno**



La verifica della continuità aziendale nel bilancio solare 2019 e 2020 è stata effettuata secondo le norme transitorie previste dall'[articolo 7 D.L. 23/2020](#) e dall'[articolo 38-quater D.L. 34/2020](#) che prevedevano, per i bilanci ancora non approvati alla data del 23 febbraio 2020, la facoltà di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e quindi inerenti gli effetti economici della pandemia e, per quelli successivi, l'effettuazione della verifica sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente.

L'Organismo Italiano di Contabilità con il documento interpretativo 8 ritiene che ove la continuità aziendale fosse verificata al 31 dicembre 2019 essa si presume esistente nei bilanci successivi ovvero quelli solari 2019 e 2020 e per i non solari comunque in corso al 31 dicembre 2020.

Questa facoltà non è stata estesa ai bilanci in corso al 31 dicembre 2021 sicché la verifica della continuità deve avvenire in modo ordinario secondo quanto previsto in applicazione dall'[articolo 2423-bis, comma 1 numero 1, cod. civ.](#) e nei paragrafi 21-24 di OIC 11.

Secondo OIC vi è continuità aziendale in presenza di un **complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.**

Si intende qui approfondire la situazione nella quale la capacità prospettica di produrre reddito sia **soggetta ad una significativa incertezza.**

In tale caso, **OIC 11 consente alla società di continuare ad utilizzare i principi contabili in continuità** ma in **nota integrativa è necessario fornire una informativa specifica** in merito ai **fattori di rischio** che tale incertezza generano, **le assunzioni sottostanti e le situazioni specifiche per le quali si ritiene che il reddito sia a rischio.** L'informativa dovrà essere **integrata**

riportando in sintesi i piani futuri che permettono di far fronte a tale incertezza e quindi di preservare la capacità di produrre reddito. **Non si forniscono indicazioni in merito al grado di formalità e all'articolazione che i piani devono avere ma essi costituiscono un elemento comunque essenziale per sostenere la continuità aziendale.**

Ove si consideri che al successivo paragrafo 22, OIC 11 tratta del caso, già estremo, nel quale non vi siano alternative alla cessazione dell'attività **ne risulta evidente che le situazioni di incertezza sono potenzialmente molto ampie e pongono dubbi in merito a come distinguere quelle significative da quelle che non lo sono.**

A tale proposito può venire in aiuto il **nuovo testo, ancora in bozza, dello schema di decreto legislativo modificativo del D.Lgs. 14/2019 che contiene il Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese.** Tale testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, **è profondamente diverso da quello attuale**, anche in accoglimento della direttiva comunitaria "Insolvency".

In particolare, **l'articolo 3 viene modificato per meglio definire l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che l'imprenditore collettivo deve adottare ai sensi dell'articolo 2086, comma 2, cod. civ.** per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie per farvi fronte.

Sul punto molto si è scritto quando tale norma è entrata in vigore nel marzo 2019, soprattutto per **chiarire meglio proprio l'aspetto dell'effettiva adeguatezza ora definita nel nuovo testo come tale da consentire di:**

1. **rilevare eventuali squilibri** economici, finanziari e patrimoniali;
2. **verificare la non sostenibilità dei debiti** rispetto alla capacità futura di produrre flussi di cassa da destinare al rimborso e **l'assenza di continuità aziendale;**
3. **effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** introdotto dal D.L. 118/2021.

Al punto 2, la norma richiede **anche di verificare gli indici di allarme** che vengono **definiti al comma 4 dell'articolo 3 del nuovo testo in corso di approvazione** (attualmente all'esame delle commissioni camerali).

Tali indici riguardano:

1. **il debito scaduto da più di trenta giorni verso dipendenti per retribuzioni che non deve superare la metà del costo mensile per retribuzioni;**
2. **il debito scaduto da più di novanta giorni verso fornitori che non deve superare l'ammontare dei debiti non scaduti;**
3. **il debito scaduto o sconfinante da più di sessanta giorni verso le banche che non deve superare il 5% dell'esposizione complessiva;**
4. **il debito verso l'Inps per contributi previdenziali scaduto da più di novanta giorni**

superiore al 30% di quelli dell'esercizio e superiore ad euro 15.000 (per le sole imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati), il debito verso l'Inail per premi assicurativi scaduti da più di novanta giorni e superiore ad euro 5.000, il debito per Iva risultante dalla comunicazione periodica scaduto e non versato superiore ad euro 5.000 ed infine il debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di novanta giorni superiore, per le società di capitali, ad euro 500.000.

Il ricorrere di uno o più dei suddetti indici di allarme (si sottolinea ancora non definitivi) **può essere interpretato come una significativa incertezza, quanto meno potenziale**, posto che la difficoltà a soddisfare regolarmente le obbligazioni **non può che derivare da una contrazione della capacità reddituale** e della conseguente generazione di flussi di cassa.

Da valutare quindi con estrema attenzione, anche ai fini delle potenziali responsabilità degli amministratori, **i casi nei quali, in presenza del superamento di una o più soglie, non si intenda fornire in nota integrativa alcuna informazione in merito alle significative incertezze** circa la capacità prospettica di produrre reddito.

ENTI NON COMMERCIALI

Cosa cambierà per le sportive con la riforma dello sport? – seconda parte

di **Guido Martinelli**



Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), un aspetto di sicuro interesse per il mondo sportivo è **la possibilità, prevista dall'articolo 14 D.Lgs. 39/2021, per le associazioni sportive dilettantistiche "non riconosciute", di acquisire la personalità giuridica** mediante deposito, da parte del notaio rogante, dello statuto presso l'istituendo nuovo registro delle attività sportive.

Gli effetti della norma decorreranno dal prossimo 31 agosto.

Riepiloghiamo lo stato dell'arte.

La personalità giuridica di diritto privato, per gli enti di cui al primo libro del codice civile:

- **consiste nella acquisizione della autonomia patrimoniale perfetta** (delle **obbligazioni** contratte ne risponde solo il patrimonio della associazione)
- e si ottiene, ai sensi di quanto previsto dagli [articoli 14 e ss. cod. civ.](#) e **D.P.R. 361/2000**, attraverso una **domanda alla Prefettura per gli enti che operano su base nazionale** o alla **Presidenza della Giunta Regionale** (o Provinciale per le provincie autonome) per le realtà territoriali che operano in materie delegate alle Regioni.

Il riconoscimento ha natura **discrezionale**, sulla base della **valutazione di conformità** posta in essere dalla Autorità amministrativa tra quelle che sono le finalità dell'ente e il patrimonio che dimostra di possedere e che ha la funzione di garantire i terzi che contraggono con l'ente riconosciuto.

Nel tempo si è arrivati ad avere una **quantificazione del patrimonio necessario al fine di ottenere il riconoscimento estremamente variegata sul territorio nazionale** (per le associazioni: Lombardia euro 30.000; Emilia Romagna euro 25.000; Piemonte euro 15.000, Bolzano euro

5.500).

Il D.P.R. 117/2017 disciplina, all'[articolo 22](#), per gli enti del terzo settore una **procedura "semplificata"** per ottenere detto riconoscimento delegando al notaio rogante la **verifica della sussistenza dei requisiti**, anche patrimoniali, per l'ottenimento del riconoscimento, che si perfeziona con **l'iscrizione al Runts da parte del medesimo**.

Il codice del terzo settore **uniforma su tutto il territorio nazionale la consistenza patrimoniale necessaria** quantificandola in **euro 15.000**.

In questo quadro normativo si inserisce l'[articolo 14 D.Lgs. 39/2021](#) che, con procedura analoga (deposito da parte del notaio), porta a far conseguire alle **associazioni sportive** richiedenti il citato riconoscimento.

La novità assoluta è che detta richiesta non deve essere comprovata dalla esistenza di alcuna valutazione di ordine patrimoniale.

Identificato il *vulnus* si deve valutare come questo impatti sul mondo dei rapporti economici.

Se è vero, come è pacifico, che il **minimo patrimoniale** assolveva a garanzia dei diritti dei terzi, questa funzione è stata **stravolta dal diritto societario** che vede parecchi enti dotati di personalità giuridica con **patrimoni minimi o addirittura simbolici** (srl semplificate, cooperative, ecc.).

Il mondo sportivo, diversamente da quello del terzo settore, non ha una differenziazione netta, ad esempio, nel tipo di attività, tra associazioni e società sportive dilettantistiche.

Se si volessero, quindi, trasferire anche nel D.Lgs. 39/2021 gli **stessi principi dell'[articolo 22 cts](#)**, avremmo che una asd che svolge una attività non economica **deve garantire i terzi con 15.000 euro di patrimonio e una ssd che magari ha milioni di euro di volume d'affari è regolarmente dotata di autonomia patrimoniale con un capitale sociale di 10.000 euro** (e magari neanche interamente versato).

Premesso quindi che l'assenza della richiesta di un patrimonio minimo, in un'ottica evolutiva degli enti associativi non appare **discutibile**, assai dubbia è la **disciplina** indicata.

Infatti il **comma 13-quinquies** dell'[articolo 10 D.L. 73/2021](#) (convertito con modifiche dalla L. 106/2021) ha abrogato, per le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, l'obbligo del deposito dello statuto al registro delle attività sportive.

Pertanto il notaio dovrà comunque **depositare l'atto al dipartimento per lo sport** ma non ci potrà essere l'iscrizione dell'ente al registro anche perché **l'ente dovrà provvedere anche alla affiliazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva di riferimento**.

Quale sarà quindi il *dies a quo* del riconoscimento?

In più, se appare chiaro il dettato per gli **enti di nuova costituzione** (“...il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente ... deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del dipartimento per lo sport...”), non si comprende **come possano richiedere il riconoscimento associazioni sportive prive di personalità giuridica già iscritte** al registro alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Così come **appare di assai difficile praticabilità la richiesta di depositare, all’atto della richiesta di iscrizione al registro delle attività sportive, i “dati dei tesserati”**. Ciò in quanto il tesseramento normalmente **decorre da quando la sportiva è regolarmente affiliata ed operativa**.

Una figura nuova prevista dalla riforma, all’[articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021](#) è quella del “**responsabile della protezione dei minori**” che ha lo scopo di prevenire ogni possibile abuso o violenza sui giovani sportivi.

Funzioni e compiti di questo nuovo soggetto che si affaccia al mondo dello sport saranno meglio definiti in un **emanando decreto interministeriale** previsto dalla stessa norma.

IVA

La detrazione Iva in caso di violazione degli obblighi formali

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi, **l'omessa registrazione delle fatture ricevute dai fornitori nel registro degli acquisti non determina la perdita del diritto alla detrazione**, purché siano soddisfatte le **condizioni sostanziali** per l'esercizio del diritto, che devono, pertanto, emergere – con certezza – dalla documentazione in possesso del contribuente ed esibita all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica.

Lo ha affermato la [Corte di Cassazione nella sentenza n. 143/2022](#), la quale ha, inoltre, precisato che il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva **non esclude la possibilità di irrogazione di sanzioni per la violazione dell'omessa registrazione delle fatture di acquisto** in quanto violazione non meramente formale.

La controversia esaminata dalla Cassazione trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società con cui veniva **disconosciuta la detrazione Iva sugli acquisti per l'omessa registrazione delle fatture di acquisto**, relative sia ad operazioni esenti che ad operazioni imponibili e venivano irrogate le conseguenti sanzioni.

Secondo l'Ufficio **l'omessa registrazione delle fatture** sul registro degli acquisti doveva ritenersi violazione di rilievo sostanziale con conseguente **perdita del diritto alla detrazione** ed irrogazione delle relative sanzioni.

La Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione, ha chiarito che **occorre distinguere il profilo relativo al diritto alla detrazione dell'Iva** da quello, correlato, relativo alle sanzioni per le violazioni.

In relazione al primo aspetto la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha costantemente affermato che **il principio della neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata "se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti"**, ossia è necessario che gli acquisti **siano stati effettuati da un soggetto passivo**, che quest'ultimo sia parimenti **debitore dell'Iva** attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi **siano utilizzati ai fini di proprie operazioni**

imponibili (Corte di Giustizia, sentenza 11.12.2014, C-590/13).

Qualora gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che esistono **due sole fattispecie nelle quali l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva**, ossia il caso in cui tale violazione abbia come effetto quello di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali e quello in cui il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente a una frode fiscale.

Richiamando tali principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'inosservanza degli obblighi formali può determinare la **perdita del diritto alla detrazione dell'Iva** quando:

1. **la violazione ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali;**
2. **l'inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell'imposta.**

In relazione al profilo sanzionatorio è opportuno precisare che è la stessa giurisprudenza comunitaria a distinguere i due aspetti della questione, evidenziando che l'inosservanza **“degli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione”**, può essere sanzionata anche se non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione (Corte di Giustizia UE, sentenza 28.07.2016, C-332/15).

Al riguardo, come chiarito da diversi interventi della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 16450/2021 e n. 28938/2020), è necessario rilevare che:

- le **violazioni sono sostanziali** se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento;
- le **violazioni sono formali** se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento;
- le **violazioni sono meramente formali** se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

In sostanza, ai fini della **distinzione fra violazioni formali e violazioni sostanziali** è necessario accertare in concreto se la condotta **abbia cagionato un danno erariale**, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; mentre la **distinzione fra violazioni formali e meramente formali** deve essere eseguita alla stregua dell'idoneità *ex ante* della condotta a recare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Sulla base di tale distinzione è poi necessario precisare che, ai sensi del [comma 5-bis dell'articolo 6 D.Lgs. 472/1997](#) (introdotto dall'[articolo 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 32/2001](#)) **l'esclusione della punibilità può essere affermata solo per le violazioni meramente formali**, e cioè per quelle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo e

non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

DIRITTO SOCIETARIO

Società benefit risposta efficace al trend ESG

di Beatrice Scappini, Giulio Bassi



La diffusione della **cultura della sostenibilità** d'impresa nelle tre aree, **ambientale, sociale ed economico**, si sta via via diffondendo nonostante le tante situazioni di incertezza sanitarie, geopolitiche e del mercato degli ultimi tre anni.

A una maggior sensibilità corrisponde pure una maggior **complessità**, dovuta soprattutto alla varietà di standard e ad alcune normative relativamente recenti in materia.

In particolare, è del 2016 l'introduzione della disciplina delle **società benefit**, con l'[articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015](#).

Le società *benefit* sono imprese che hanno adottato **strumenti e conformazione societaria per perseguire una o più finalità di beneficio comune** e operano in modo **responsabile nei confronti di persone, ambiente e stakeholder** valutando in maniera trasparente e pubblica il proprio impatto.

Per **beneficio comune** si intende generare un **significativo impatto positivo sulla società, sull'ambiente e sugli stakeholder aziendali** e **ridurre l'impatto negativo** sugli stessi.

Tra gli **adempimenti annuali** che le società *benefit* devono assolvere, vi è la **pubblicazione di una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune specifico** generato dall'attività d'impresa.

Nel merito, **la relazione deve includere**

- **la descrizione degli obiettivi specifici** per il perseguimento del beneficio comune, delle **modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune**, nonché di eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'**impatto** generato utilizzando uno *standard* di **valutazione esterno**

con **caratteristiche descritte nell'Allegato n. 4** annesso al testo della **legge istitutiva** e che comprende le **aree di valutazione identificate nell'Allegato n.5**;

- la descrizione degli **obiettivi futuri che la società intende perseguire** nell'esercizio successivo;
- l'identificazione di **uno o più responsabili dell'impatto** e la pubblicazione sul sito internet della società, qualora esistente.

Per redigere tale relazione d'impatto è necessario adottare delle **modalità di valutazione che si basino su uno standard elaborato da un soggetto esterno** all'impresa e che risponda a criteri di scientificità, chiarezza e trasparenza.

Poiché **l'oggetto sociale delle società *benefit* è duplice** e ampliato, ricomprendendo all'interno **attività non solo a scopo di lucro ma anche a scopo di beneficio comune**, la valutazione d'impatto costituisce un **punto focale per il management e costituisce un insieme di criteri, indicatori e direttrici di azione** che informano la strategia generale dell'impresa in una prospettiva di medio-lungo periodo e sulla quale il *management* deve operare con **scelte coerenti**.

Il **mondo finanziario** si sta già adattando ai nuovi **criteri di sostenibilità** richiedendo ai propri *stakeholder* una serie di formalità, validazioni e *rating*; presto toccherà alle **grandi imprese** e alle rispettive *supply chain*. È solo questione di tempo, qualche anno al massimo, e la maggior parte delle organizzazioni dovranno adeguarsi al **nuovo paradigma ESG** (Environment, Social, Governance).

Una delle risposte efficaci a tali *trend* è trasformare le imprese in società *benefit*, fatto in crescita dal 2020 in poi, grazie anche al **credito d'imposta del 50% dei costi di costituzione e trasformazione**, mentre **non è prevista dal legislatore alcuna agevolazione fiscale per tale tipologia societaria**.

Tale credito d'imposta è stato **attribuito agli anni 2020 e 2021** e non è noto se verrà rinnovato per l'anno 2022.

Proprio in questi ultimi due anni il mercato italiano e internazionale pare abbia preso la decisione di **premiare chi adotta percorsi di sostenibilità** nei propri statuti e organizzazioni, anche grazie all'ingresso di **nuove generazioni molto più sensibili ed attente agli impatti che creano le imprese**.

Ma se il mercato sta spingendo in questa direzione, molto presto anche la **normativa europea e nazionale imporrà un'accelerazione** che coinvolgerà tutto il mondo imprenditoriale.

Meglio **attrezzarsi per tempo** per non rimanere sui blocchi di partenza.